



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 386 del 29 aprile 2020

Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Parere in materia di in materia di affidamento dell'incarico di Responsabile unico del procedimento.

Riferimenti normativi: articolo 31 del d.lgs. 50/2016; Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

Massima: *Il funzionario della stazione appaltante che presta servizio in comando presso un altro ente non può continuare a svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento presso l'amministrazione di provenienza.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 29 aprile 2020;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Pratola Peligna con nota protocollo n. 3088 del 2.3.2020, assunta al protocollo dell'Autorità n. 17651 del 3.3.2020, in merito alla possibilità per un funzionario tecnico del Comune medesimo assegnato in comando ad altro ente per un anno di poter continuare a svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 31 che definisce le modalità di nomina, il ruolo e le funzioni del responsabile unico del procedimento, prevedendo che lo stesso sia nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

VISTE le Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'articolo 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*), secondo il quale l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio

presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, per un tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza;

VISTO l'articolo 30, comma 2-*sexies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), che consente alle pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, di utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la nomina del responsabile del procedimento deve avvenire nei confronti di dipendenti che svolgono la propria attività nell'unità organizzativa titolare della procedura di acquisizione del lavoro, servizio o fornitura, e che solo in caso di carenza di organico nell'ambito dell'unità organizzativa si può far ricorso ad altro personale in servizio presso la stazione appaltante con le medesime caratteristiche;

CONSIDERATO che, secondo gli orientamenti dell'ARAN, il personale in comando, per tutta la durata dello stesso, diventa dipendente, in senso funzionale e a tutti gli effetti dell'ente nel quale presta effettivamente servizio;

CONSIDERATO che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, nel parere n. 181 del 6 ottobre 2016 ha affermato che «il dipendente comandato non solo non svolge più la sua prestazione lavorativa per l'ente di appartenenza, bensì soggiace anche al potere direttivo e gestionale dell'ente beneficiario, nei limiti in cui detti poteri datoriali siano connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa (es. ferie, permessi, ecc.)»;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza 29 settembre 2003, n. 5542, richiamata anche dalla Corte dei Conti nel predetto parere, ha affermato che «La posizione di comando di un pubblico dipendente, pur non comportando alcuna alterazione del rapporto di impiego, ne implica una rilevante modificazione in senso oggettivo, giacché l'impiegato viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza. In particolare, fermo restando il c.d. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza o di titolarità), si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo – funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera»;

RITENUTO, pertanto, che il dipendente in comando svolge la sua attività lavorativa per l'amministrazione di destinazione e non per l'amministrazione di appartenenza, tanto che la retribuzione del dipendente medesimo, ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001, è a carico dell'amministrazione che utilizza il personale, che rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;

RITENUTO che l'esigenza del Comune di poter continuare ad usufruire dell'attività lavorativa del proprio dipendente congiuntamente all'altro ente potrebbe essere soddisfatta facendo ricorso agli istituti previsti dalla normativa in materia di pubblico impiego e dal CCNL Enti locali;

DELIBERA

- di ritenere che il funzionario della stazione appaltante che presta servizio in comando presso un altro ente non può continuare a svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento presso l'amministrazione di provenienza;
- di invitare la stazione appaltante a valutare la possibilità di far ricorso alle forme di collaborazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 maggio 2020

Il Segretario Rosetta Greco